

LA CORTE DI APPELLO

composta dei Magistrati:

- 1) S. E. R. Mons. Alejandro Arellano Cedillo, Presidente,
- 2) Ill.mo Dott. Riccardo Turrini Vita, Giudice;
- 3) Ill.mo Avv. Massimo Massella Ducci Teri, Giudice e relatore;

riunita in Camera di Consiglio il giorno 17 marzo 2026,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento N. 26/2023 Ruolo Generale Penale.

1. Le difese degli imputati, con i propri atti di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale, hanno riproposto alcune eccezioni con le quali hanno rilevato la nullità della richiesta del decreto di citazione a giudizio formulata dall'Ufficio del Promotore di giustizia nonché dei successivi decreti di citazione a giudizio adottati dal Presidente del Tribunale, dell'Ordinanza pronunciata dal Collegio di primo grado in data primo marzo 2022, delle successive Ordinanze dello stesso Tribunale che hanno ribadito quanto stabilito con tale provvedimento e, infine, della Sentenza che ha definito il giudizio.

Tali provvedimenti, sempre secondo le difese, dovrebbero ritenersi

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
CORTE D'APPELLO

insanabilmente viziati sotto due distinti profili, peraltro diversamente articolati.

Innanzitutto il giudizio dovrebbe ritenersi nullo perché l'Ufficio del Promotore di giustizia avrebbe effettuato un deposito incompleto delle risultanze raccolte nel corso dell'istruttoria svolta, producendo inoltre, dopo alcune ordinanze del Tribunale sul punto, alcuni documenti parzialmente coperti da *omissis* e non nella loro versione integrale.

Per altro verso sono stati censurati quattro *Rescripta* adottati dal Sommo Pontefice Francesco perché gli stessi non sarebbero stati pubblicati tempestivamente ma sarebbero stati resi noti solo al momento in cui furono depositati in giudizio dal Promotore di giustizia, in uno con la richiesta del decreto di citazione a giudizio.

Tale evenienza avrebbe comportato la loro mancata conoscenza da parte degli imputati e dei loro difensori nel corso della fase istruttoria, con la conseguente nullità degli atti adottati in forza degli stessi.

1.2 La Corte, in considerazione del rilievo pregiudiziale di tali eccezioni, con Ordinanza pronunciata all'udienza tenutasi il giorno 6 ottobre 2025, ha concesso termine alle Parti per il deposito di memorie illustrative e successive, eventuali repliche.

Le difese degli imputati, delle parti civili ed il Promotore di giustizia hanno depositato memorie con le quali hanno illustrato le proprie rispettive posizioni con riferimento alle richiamate eccezioni.

Nel corso delle udienze che si sono tenute nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2026, le Parti hanno esposto oralmente le proprie deduzioni e la Corte si è riservata di decidere.

2. Con riferimento all'eccepita nullità che vizierebbe la richiesta di decreto di



CORTE D'APPELLO

citazione a giudizio, avanzata dall'Ufficio del Promotore di giustizia in data 30 giugno 2021, ed i successivi provvedimenti adottati dal Tribunale, a causa del mancato deposito integrale del fascicolo della fase istruttoria nonché per il successivo deposito di documenti parzialmente coperti da *omissis*, appare opportuno ricordare che il Collegio di primo grado aveva preso in esame la questione, una prima volta, con l'Ordinanza pronunciata in data 6 ottobre 2021 e, più diffusamente, con la successiva Ordinanza in data primo marzo 2022. I principi ivi enunciati sono stati poi richiamati nelle Ordinanze emesse il 5 e il 27 aprile 2022 e sono stati, infine, confermati con la Sentenza che ha definito il giudizio, nella parte II della stessa.

Ad avviso del Collegio di primo grado tali nullità non sussisterebbero atteso che la selezione degli atti istruttori, da sottoporre al vaglio del Tribunale e, di conseguenza, alla conoscenza e disponibilità degli imputati e dei loro difensori, rientrerebbe nei poteri discrezionali dell'Ufficio dell'accusa.

Assumono gli appellanti che tale statuizione sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 355, c.p.p., nel testo all'epoca vigente, e che la nullità del decreto di citazione sarebbe espressamente comminata dall'art. 363, dello stesso Codice.

Sia l'Ufficio del Promotore di giustizia che le difese delle parti civili si sono opposti all'accoglimento di tali eccezioni e hanno chiesto che fossero rigettate e confermate le statuizioni dei primi Giudici in merito.

2.1. Osserva preliminarmente la Corte che l'art. 355, del Codice di procedura penale, nel testo vigente all'epoca in cui l'Ufficio del Promotore di giustizia avanzò la richiesta di decreto di citazione a giudizio, prevedeva che la domanda fosse: "...



CORTE D'APPELLO

depositata in Cancelleria con gli atti del procedimento ...". Solo successivamente, con l'art. 24, della legge LXXXI, del 6 settembre 2022, al richiamato articolo è stato aggiunto il secondo capoverso in base al quale: "Se gli atti del procedimento riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero allega alla richiesta di citazione solo quelli che si riferiscono alla persona o alle imputazioni per cui viene presentata la richiesta, tenuto altresì conto delle esigenze di tutelare il segreto istruttorio".

Il successivo art. 358, dello stesso Codice, a sua volta prevede, al n. 4, che "... durante il termine per comparire il difensore o l'imputato ... ha facoltà ... di esaminare in cancelleria gli atti e documenti e ivi estrarne copia".

L'art. 363, c.p.p., dispone infine che: "La citazione è nulla se, per inosservanza degli articoli 355 e seguenti ... siano state violate le disposizioni relative ... al deposito e alla comunicazione degli atti e documenti".

Si tratta, peraltro, di nullità di carattere relativo la quale, ai sensi dell'art. 137, c.p.p., può essere fatta valere purché tempestivamente eccepita nel primo atto successivo alla notizia avutane: circostanza, questa, verificatasi nel caso in esame come riconosciuto dai Giudici di primo grado.

2.2. Alla stregua delle disposizioni che si sono richiamate, la Corte ritiene che l'eccezione di nullità sollevata dalle difese degli imputati sia fondata e che debba essere accolta.

Il Codice Finocchiaro-Aprile, nelle disposizioni che regolano la materia, esprime chiaramente il principio secondo cui al termine della fase istruttoria, sia stata essa formale o sommaria, tutti gli atti del procedimento devono essere posti a disposizione



CORTE D'APPELLO

dell'imputato e del suo difensore.

Depone in tal senso il testo dell'art. 267, c.p.p., in base al quale, al termine dell'istruzione formale, i volumi del processo e le cose sequestrate rimangono depositati in cancelleria e i difensori delle parti: "... possono prendere visione di ogni cosa, estrarre copia degli atti e dei documenti e presentare le istanze che ritengono opportune".

Testo che, con l'espressione "prendere visione di ogni cosa" e nel fare riferimento ai volumi del processo, appare riferirsi a tutti gli atti e documenti raccolti dall'Ufficio dell'accusa durante la fase istruttoria e non sembra sottintendere alcuna facoltà di cernita attribuita a tale Ufficio. Detta prerogativa non era riconosciuta neanche dall'art. 355, c.p.p., nel testo all'epoca vigente e che si è sopra riportato.

Per altro verso, non può sottacersi che in nessuna disposizione del Codice Finocchiaro-Aprile appare presente un qualche riferimento ad esigenze di tutela del segreto istruttorio che giustificano un'ostensione parziale o incompleta del materiale raccolto.

2.3. Che il sistema fosse incentrato sul diritto dell'imputato e dei suoi difensori di avere una conoscenza piena ed integrale del fascicolo istruttorio era, del resto, riconosciuto da tutta la più autorevole dottrina penal-processualistica che si era dedicata all'esegesi di tali disposizioni.

Già l'Avv. Ugo Aloisi, nella sua *"Spiegazione pratica del Codice di Procedura Penale"*, compilata sotto la direzione di L. Mortara, in commento all'art. 267, sopra richiamato, affermava che: "Con l'apertura del giudizio di accusa il pubblico ministero e le parti vengono a trovarsi in condizione di perfetta eguaglianza di fronte al magistrato



CORTE D'APPELLO

chiamato a giudicare; ciò è nell'indole di qualsiasi giudizio. La prima base di questa eguaglianza è la pubblicità per le parti di tutti gli atti del procedimento, nessuno escluso, e la facoltà di esaminare in cancelleria i documenti e le cose sequestrate" (op. cit., Vol. I, pag. 548, UTET, Torino, 1917).

Ma in maniera ancor più chiara ed esplicita si esprimeva il De Notaristefani nel suo commento all'art. 363, c.p.p.: "La legge non distingue, e quindi al deposito deve ottemperarsi tanto in caso d'istruzione formale che in caso d'istruzione sommaria, e nessun atto può per qualsiasi motivo essere sottratto all'esame del difensore, anche se non debba o non possa riprodursi al dibattimento. Stabilito in tutta la sua pienezza il rapporto processuale con la domanda del giudizio, sulla base degli atti e documenti raccolti, tutto deve essere conosciuto dalle parti e nulla può essere esaminato dal giudice che non sia prima messo a disposizione delle parti. Non ha quindi facoltà il pubblico ministero di giudicare che un atto non ha influenza nel dibattimento o astenersi dal depositarlo; tutto quanto egli ha fatto nell'interesse della giustizia, il risultato di qualunque indagine, per quanto privo di efficacia, è acquisito al dibattimento e non può essere sottratto" (R. De Notaristefani, *Commento al Codice di Procedura Penale*, Vol. VI, pag. 128, UTET, Torino, 1923).

Deve darsi atto che nelle pronunce dei Giudici vaticani non si rinvencono precedenti che facciano riferimento al deposito parziale del fascicolo istruttorio o al deposito di documenti parzialmente coperti da *omissis*. Parimenti, non è dato reperire sentenze delle Corti di Cassazione italiane, intervenute nell'epoca in cui nel Regno fu in vigore il Codice Finocchiaro-Aprile, che abbiano statuito su tali fattispecie. Può,



CORTE D'APPELLO

tuttavia, segnalarsi che tali tesi interpretative, volte a riconoscere un'ampia tutela dei diritti dell'imputato, appaiono implicitamente confermate da quelle pronunce di tali Corti, in base alle quali la mancata concessione del termine di legge per l'esame della documentazione nella cancelleria del giudice era riconosciuta quale causa di nullità in quanto lesiva del diritto di difesa (Cass. 8 febbraio 1922, in Giur. It., 1922, Parte II, Col. 342; Cass. 9 febbraio 1923, in Foro It., 1923, Parte II, pag. 118; Cass. 4 febbraio 1924, in La Scuola Positiva, 1924, Parte II, pag. 333).

2.4. Da ultimo deve osservarsi che tale interpretazione è anche la più aderente ai principi dell'Ordinamento canonico che, come è noto, costituisce la prima fonte normativa ed il primo criterio di riferimento interpretativo dell'Ordinamento giuridico vaticano.

Al riguardo, appare opportuno fare riferimento a quanto previsto dal canone 1598, dell'attuale Codice di diritto canonico, ma già presente nel precedente testo normativo del 1917, in base al quale, al fine di garantire il diritto al contraddittorio e alla difesa, il giudice, salvo ben precise e limitate eccezioni, deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti, presso la cancelleria del Tribunale.

Il principio della piena conoscenza di tutti gli atti raccolti durante la fase istruttoria da parte dell'imputato e del suo difensore è quindi profondamente radicato nell'Ordinamento canonico e per il suo riconoscimento nell'Ordinamento vaticano appare inappropriato fare ricorso a originali e creative teorie che vorrebbero dimostrare la diretta applicazione nello Stato di Convenzioni internazionali alle quali, come già



CORTE D'APPELLO

affermato da questa Corte, la Santa Sede, per conto dello Stato della Città del Vaticano, non ha aderito (Corte di Appello, 17 febbraio 2020, R.G.P. n. 20/18).

2.5. In conclusione, la Corte di Appello ritiene che nel corso del giudizio di primo grado si sia verificata la nullità sancita dall'art. 363, c.p.p., non essendosi proceduto, da parte dell'Ufficio del Promotore di giustizia, al deposito integrale del fascicolo istruttorio ed essendosi depositati documenti, parzialmente coperti da *omissis*, in violazione di quanto disposto dall'art. 355, c.p.p.

3. La nullità relativa che si è appena rilevata, e che non è stata sanata, avendo viziato un atto fondamentale del giudizio, quale è la citazione, ha come effetto che la Corte di Appello debba ritenere il giudizio e ordinare la rinnovazione del dibattimento avanti a sé, come disposto dall'art. 495, c.p.p.

3.1. Si osserva al riguardo che il Legislatore del 1913, come pacificamente riconosciuto dalla dottrina dell'epoca, non ha ritenuto di accogliere, nella speciale materia delle nullità, i criteri di rigoroso formalismo, propri del precedente Codice di procedura penale, dell'allora Regno d'Italia che, nelle fattispecie quale quella in esame, prescrivevano il rinvio al primo giudice perché provvedesse alla rinnovazione del giudizio.

Il Codice Finocchiaro-Aprile, anche con riferimento a questa specifica disciplina, ha confermato la propria convinta adesione al diverso principio dell'effetto devolutivo dell'appello disponendo, come affermato da autorevole dottrina, che: "... il giudice di appello, in ogni caso in cui si sia manifestata dinanzi al primo giudice una nullità assoluta (cui deve equipararsi una nullità relativa che non sia stata sanata, n.d.r.) debba



CORTE D'APPELLO

ritenere il giudizio e procedere alla rinnovazione del dibattimento per restituire, a quello che per effetto della nullità non rappresentò un mezzo idoneo alla ricerca della verità, un altro dibattimento che per i suoi requisiti intrinseci o estrinseci risponda pienamente, com'è indispensabile, a siffatta fondamentale esigenza". Soluzione cui il giudice dell'appello deve giungere anche quando la nullità si sia verificata anteriormente al giudizio di primo grado, cioè nell'istruzione (v., per tutti, L. Mortara e U. Aloisi, *Commento al Codice di Procedura Penale*, Vol. VII, UTET, Torino, 1924, pagg. 285 e segg.).

3.2. Osserva ancora il Collegio che non si rinvencono pronunce di giudici vaticani che abbiano affrontato fattispecie quali quella in esame. Ma non può non richiamarsi che l'interpretazione che si è sopra riportata è stata suffragata dalle pronunce della Corte di Cassazione del vicino Stato italiano intervenute durante il periodo in cui il Codice Finocchiaro-Aprile è stato ivi in vigore.

Come si legge in tali sentenze: "... devesi rilevare che nell'art. 495, c.p.p., contrariamente a quanto stabiliva il codice abrogato ... è detto più semplicemente che la rinnovazione del dibattimento nel caso di nullità assoluta verificatasi nel giudizio di primo grado, o la rinnovazione di atti nulli, nel caso di nullità sanabili o non sanate, debba sempre avere luogo innanzi al giudice di secondo grado ... Egli deve direttamente procedere al nuovo dibattimento, a norma dell'art. 493, c.p.p. ... anche quando la nullità assoluta si sia verificata anteriormente al giudizio di primo grado, cioè nell'istruzione" (Cass., Sez. II, 14 aprile 1926, in *La Procedura Penale Italiana*, 1926, Col. 535. Negli stessi tempi termini, *ex multis*, Cass., Sez. I, 23 aprile 1926, in *Riv. Penale*, 1926, pag.



CORTE D'APPELLO

341; Cass., Sez. I, 24 febbraio 1926, in Foro It., 1926, Parte II, Col. 199).

4. Tutto ciò premesso in ordine alla conseguenza della rilevata nullità, la Corte ritiene opportuno richiamare che la lettera dell'art. 495, c.p.p., non dichiara la nullità complessiva dell'intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi, infatti, mantengono i propri effetti tanto nei confronti degli imputati, che delle parti civili e del giudice di secondo grado.

4.1. Nei confronti del giudice di secondo grado, la nullità fatta valere dagli imputati costituisce sempre un motivo di impugnazione che gli impone di riprendere in esame l'oggetto del giudizio in rapporto alle difese dell'appellante nel merito delle imputazioni e, di conseguenza, il suo compito rimane pur sempre quello di controllare l'operato e la decisione del primo giudice agli effetti e nei limiti dei gravami a lui sottoposti.

4.2. Come è stato autorevolmente precisato, nei riguardi di ciascun imputato la sentenza del primo giudice, malgrado la nullità assoluta che egli abbia fatto valere, conserva un valore di palese importanza, giacché, per il capoverso dell'articolo 480, c.p.p., non potrà essere riformata a suo danno, nella qualità o nella misura della pena.

4.3. Analogamente, nel nuovo dibattimento non potrà essere messa in discussione la responsabilità degli imputati prosciolti, nei cui confronti non fu proposto appello dall'Ufficio del Promotore di giustizia o nei cui confronti l'appello dell'accusa sia stato dichiarato inammissibile.

4.4. Per quanto attiene alle parti civili, non può dubitarsi che la loro costituzione mantenga la propria validità originaria, quali che siano le nullità riscontrate nel primo



CORTE D'APPELLO

giudizio (cf. su tutti i punti che precedono, L. Mortara e U. Aloisi, op. cit., pagg. 289-291).

5. Come si è riferito *sub* 1, con un ulteriore motivo, di carattere pregiudiziale, le difese degli imputati hanno censurato la mancata, tempestiva pubblicazione di quattro *Rescripta* pontifici e la conseguente nullità di tutti gli atti adottati dall'Ufficio del Promotore di giustizia, sulla base degli stessi, nel corso della fase istruttoria.

Anche queste eccezioni sono state affrontate dal Tribunale con le Ordinanze che si sono richiamate in precedenza e sono state riprese nella Parte II della Sentenza che ha definito il giudizio.

5.1. Giova premettere, in via di fatto, che il primo di tali *Rescripta*, adottato in data 2 luglio 2019, autorizzava lo I.O.R., a seguito di una informativa riservata del suo Direttore relativa ad una rilevante operazione finanziaria, a svolgere gli accertamenti di propria competenza con il massimo rigore e la massima riservatezza, anche in deroga agli obblighi di segnalazione ad altre Autorità dello Stato. Si disponeva, altresì, che l'Istituto informasse l'Ufficio del Promotore di giustizia e che quest'ultimo potesse svolgere le proprie attività di indagine nella forma del rito sommario sino alla conclusione delle indagini stesse. Con facoltà di adottare direttamente, ove necessario, in deroga alle vigenti disposizioni, qualunque tipo di provvedimento, anche di natura cautelare.

Con il successivo *Rescriptum*, in data 5 luglio 2019, in relazione alle indagini in corso da parte dell'Ufficio del Promotore di giustizia, si disponeva che tra i poteri di cui all'art. 238, ultimo cpv, c.p.p., fosse compresa l'adozione di strumenti tecnologici



CORTE D'APPELLO

idonei ad intercettare utenze fisse, mobili, nonché ogni altra comunicazione anche di tipo elettronico. Attività da svolgersi, con il più assoluto riserbo, nei confronti di soggetti le cui attività di comunicazione fossero ritenute utili per lo svolgimento delle indagini.

Con il terzo *Rescriptum*, in data 9 ottobre 2019, in relazione alle attività istruttorie in corso a carico di dirigenti e funzionari della I^a Sezione della Segreteria di Stato e dell'Autorità di Informazione Finanziaria, si autorizzava il Promotore di giustizia a prendere visione ed utilizzare a fini giudiziari tutti i documenti e materiali sequestrati, senza che gli potesse essere opposto alcun vincolo di segretezza.

Il quarto *Rescriptum*, in data 13 febbraio 2020, confermava il precedente *Rescriptum* del 5 luglio 2019 per un ulteriore periodo di sessanta giorni.

5.2. Quasi tutte le difese degli imputati, sia pure con diverse sfumature e toni, hanno censurato i provvedimenti richiamati facendo riferimento alla violazione dei principi del giusto processo, quali si rinvencono nell'art. 6, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e di altre previsioni contenute in atti pattizi del diritto internazionale.

Osserva al riguardo il Collegio che, al di là di materiali analogie o perfino identità di precetto, è la forma stessa dello "*ius Vaticanum*" che si oppone a tali generiche ricezioni.

D'altro canto, nel condividere le statuizioni dei primi giudici sul punto, la Corte non può non ribadire, come già affermato con la propria Sentenza richiamata al punto 2.4., che l'Ordinamento vaticano non ha recepito la Convenzione europea per la



CORTE D'APPELLO

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

Non vigendo nello Stato tale Convenzione, le censure mosse dagli imputati all'Ordinamento giudiziario vaticano, così come al suo assetto processuale penale, non possono essere accolte e devono essere disattese.

Eguale deve dirsi delle implicazioni che verrebbero dedotte dalla sottoscrizione della convenzione *Moneyval* per via del riferimento, nei suoi "Considerando", alla direttiva UE 2005/60/CE. Anche qui, i disallineamenti con le regole unionali europee non potrebbero avere alcun effetto sull'Ordinamento vaticano che, si ripete, non è tenuto a conformarsi a quelle regole generali poiché mai vi ha aderito la Santa Sede.

5.3. Maggiormente conferenti appaiono invece i richiami che, sulla base delle disposizioni proprie dell'Ordinamento vaticano, censurano la mancata pubblicazione dei *Rescripta* e la nullità dei provvedimenti adottati dall'Ufficio del Promotore di giustizia nei confronti degli imputati.

Osserva, innanzitutto, la Corte che tali rilievi non inficiano in alcun modo, né potrebbero, il valore e la natura dei *Rescripta*. Essi sono infatti la legittima forma di espressione dei poteri propri del Sommo Pontefice, cui l'art. 1 della Legge Fondamentale 26 novembre 2000 (vigente all'epoca dell'emanazione dei *Rescripta*), riconosce la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Previsione ripetuta nell'art. 1, della Legge Fondamentale 13 maggio 2023.



CORTE D'APPELLO

5.4. Con riferimento al contenuto dei singoli *Rescripta*, il Collegio ritiene opportuno premettere che il primo *Rescriptum*, in data 2 luglio 2019, laddove esenta lo I.O.R. dagli obblighi di segnalazione, ad esso facenti carico, non modifica nè integra il Codice del rito penale e non appare avere alcuna incidenza, nè diretta nè mediata, sul presente giudizio nè sulla posizione dei singoli imputati coinvolti.

Eguale deve dirsi per il *Rescriptum* in data 9 ottobre 2019 che è rivolto a sollevare da eventuali vincoli di segretezza le Autorità vaticane cui dovrà rivolgersi il Promotore di giustizia.

Natura meramente interpretativa e adattativa di disposizioni già in vigore deve, poi, riconoscersi al *Rescriptum* in data 5 luglio 2019, il cui contenuto si è poco sopra richiamato, che appare rivolto ad adeguare ai moderni sviluppi tecnologici le attività di intercettazione e di cognizione di comunicazioni, già previste e consentite in base al quarto capoverso, dell'art. 238, c.p.p.

5.5. Diverse considerazioni devono invece essere svolte, ad avviso del Collegio, con riferimento al *Rescriptum* in data 2 luglio 2019, laddove viene disposto che: "per le attività di indagine necessarie, l'Ufficio del Promotore di giustizia proceda nelle forme di rito sommario".

Tale prescrizione ha rivestito un carattere innovativo delle disposizioni all'epoca vigenti le quali, secondo quanto disposto dall'art. 187, c.p.p., prevedevano che si procedesse, a pena di nullità, con istruzione formale. Di conseguenza, a tale *Rescriptum*, come correttamente affermato dal Tribunale, deve riconoscersi natura legislativa. Proprio per la sua incidenza diretta ed immediata nell'Ordinamento vigente, esso



CORTE D'APPELLO

sarebbe dovuto essere pubblicato o, quanto meno, portato a conoscenza di coloro nei cui confronti venivano adottati atti o provvedimenti che in esso trovavano la propria legittimazione.

D'altro canto, non può sottacersi che il testo del *Rescriptum* non detta disposizioni particolari relative alla sua pubblicazione, fase integrativa dell'efficacia di un atto di tale natura, discrezionalmente disciplinabile dal Supremo Legislatore. Né nel provvedimento è stato ritenuto opportuno disporre che il testo dovesse rimanere segreto. Anche il massimo riserbo e la massima riservatezza che vengono imposti sono sempre riferiti alle attività autorizzate e non già al testo che le legittimava.

Analoghe considerazioni devono essere formulate con riferimento anche alla statuizione che autorizza il Promotore di giustizia ad adottare direttamente qualunque tipo di provvedimento, anche di natura cautelare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti.

Da tali considerazioni discende pertanto che, ad avviso di questa Corte, la mancata pubblicazione del *Rescriptum* in data 2 luglio 2019 abbia inciso sulla legittimità di alcuni atti istruttori adottati sulla base dello stesso.

5.6. Deve a questo punto osservarsi che anche il vizio di nullità da ultimo rilevato implica che la Corte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 495, c.p.p., debba ritenere il giudizio e disporre la rinnovazione del dibattimento.

Questa disposizione, come si è precisato al punto 3, esplica i propri effetti anche con riferimento alla fase istruttoria e trova applicazione tanto nel caso in cui nel corso di essa si siano verificate nullità, di carattere assoluto, indicate nell'art. 136, c.p.p., quanto

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
CORTE D'APPELLO

nell'ipotesi di nullità relative, tempestivamente eccepite e non sanate.

P. Q. M.

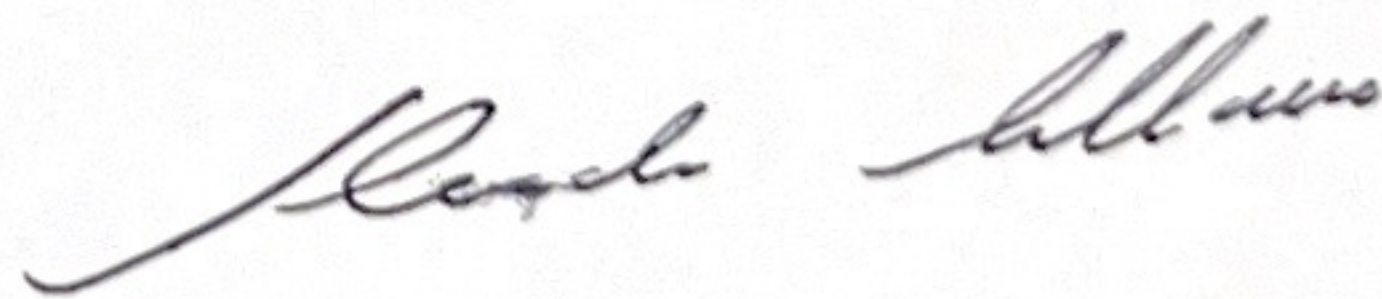
la Corte di Appello

visto l'articolo 495, c.p.p.:

- 1) ordina la rinnovazione del dibattimento;
- 2) ordina all'Ufficio del Promotore di giustizia di depositare in Cancelleria, entro il 30 aprile 2026, tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio svolto nella loro versione integrale;
- 3) concede termine alle Parti, fino al 15 giugno 2026, per esaminare atti e documenti nonché per preparare le prove a difesa;
- 4) fissa l'Udienza del 22 giugno 2026, ore 9.00, per la comparizione delle Parti al solo fine di fissare il calendario delle prossime udienze.

Così deciso nella Città del Vaticano, il 17 marzo 2026.

S.E.R. Mons. Alejandro Arellano Cedillo, *Presidente*



Ill.mo Dott. Riccardo Turrini Vita, *Giudice*



Ill.mo Avv. Massimo Massella Ducci Teri, *Giudice*



Dott.ssa Elisa Pacella, *Cancelliere Supplente*

